

Riforma Cartabia famiglia, procedimento su domanda congiunta che rinvia ai numeri sulla forma della domanda: ma i numeri non ci sono (di Luigi VIOLA)

La riforma del processo civile ha innovato il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, per il tramite del [d.lvo 149/2022](#) come modificato ([in punto di entrata in vigore](#)) dalla [legge di Bilancio 2023](#).

In particolare, sono stati introdotti gli artt. 473-bis.12 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c.

art. 473-bis.12 c.p.c. (forma della domanda)

La domanda si propone con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
- d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

473-bis.51 c.p.c. (procedimento su domanda congiunta)

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Come si può notare, l'art. 473-bis.51 c.p.c., comma 2, ai fini del contenuto del ricorso, rinvia testualmente alle "indicazioni di cui all'articolo **473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5)**, e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici".

Eppure, **all'art. 473-bis.12 primo comma non sono presenti i numeri 1), 2), 3) e 5)**, ma le lettere a), b), c), d), e), f).

Si ritiene trattasi di un problema di coordinamento, con la conseguenza che i numeri andranno intesi nel senso di numerazione:

- per numero 1) dell'art. 473-bis. 12 primo comma, si deve intendere il primo contenuto di cui alla lettera a);
- per numero 2) dell'art. 473-bis. 12 primo comma, si deve intendere il secondo contenuto di cui alla lettera b);
- per numero 3) dell'art. 473-bis. 12 primo comma, si deve intendere il terzo contenuto di cui alla lettera c);
- per numero 5) dell'art. 473-bis. 12 primo comma, si deve intendere il quinto contenuto di cui alla lettera e).

Diversamente opinando, si dovrebbe arrivare alla conclusione che, difettando i numeri all'art. 473- bis.12, primo comma, allora tale rinvio sarebbe *tamquam non esset*; così facendo, però, si realizzerebbe un'*interpretatio abrogans* vietata all'interprete in quanto si parificherebbe un "detto" al "non detto", trattando in modo uguale situazioni differenti in contrasto con l'art. 3 Cost. e con il principio di non contraddizione di cui alla formula¹ $\neg(A \wedge \neg A)$

¹ Si legge in *Enciclopedia della Matematica*, Treccani, Roma, 2013 che "Il principio di non contraddizione può essere espresso formalmente: se A è un enunciato, cioè una formula del linguaggio degli enunciati, allora, poiché

1) il simbolo \neg (si legge «non») indica la negazione dell'enunciato che lo segue,

2) il simbolo \wedge (si legge «e») indica la congiunzione dei due enunciati tra cui è posto,

si ha che l'enunciato $A \wedge \neg A$ formalizza la contraddizione «A e non A» e l'enunciato $\neg(A \wedge \neg A)$ corrisponde al principio di non contraddizione («non è vero che A e non A»).

Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, *Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico*, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022, nonché VIOLA, *Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento*, Centro Studi DirittoAvanzato, Milano, 2021.